

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA SORGENTE

Art.1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)



Premesso che nell'anno 1998 è stata costituita l'Associazione di volontariato denominata "La Sorgente" con scrittura privata registrata e che è intenzione dei soci di modificare i patti sociali trasformando la suddetta in Associazione La Sorgente – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS)" ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997.

Dopo l'iscrizione all'Anagrafe, l'acronimo ONLUS verrà usato nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede in Scicli (RG). L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

(Oggetto e scopo)

L'Associazione è apolitica ed apartitica. I contenuti e la struttura dell'Associazione si ispirano a principi di massima democraticità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale dirette esclusivamente ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione si ispira al messaggio evangelico della fratellanza universale con l'impegno di riscoprire e vivere in particolare i valori della condivisione, della solidarietà, della giustizia e della pace. Dell'Associazione possono far parte credenti di qualsiasi fede e non credenti che ne condividono le finalità e che sono sinceramente disponibili ad impegnarsi per realizzarle.

Art.3

(Finalità)

L'Associazione nel perseguire il proprio scopo nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e raggiungere le proprie finalità, dirette esclusivamente ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari:

- a- Promuoverà l'integrazione etnica e culturale, il dialogo inter-religioso ed una cultura di pace per l'unità tra i popoli.
- b- Sensibilizzerà l'opinione pubblica sui temi dell'educazione interculturale, della giustizia sociale e sui valori della pace, della non-violenza e della mondialità al fine di tendere al riconoscimento di tutti i diritti fondamentali della persona.
- c- Offrirà strutture dove gli immigrati non abbienti e profughi e gli autoctoni svantaggiati possono impegnare il loro tempo libero in attività culturali, ricreative e formative per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo.

Art.4

(Attività)

L'Associazione nel perseguire il proprio scopo nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria ed al fine di perseguire le proprie finalità dirette esclusivamente ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, si propone di:

[Handwritten signatures and initials]

- a- Attuare tra i soci espressioni comunitarie fondate su una reciproca accoglienza fraterna, per cui tutte le persone siano valorizzate in quanto tali e non per quello che riescono a produrre;
- b- Promuovere l'apertura di centri d'incontro e/o strutture di accoglienza utili all'inserimento sociale ed alla piena realizzazione del singolo;
- c- Promuovere attività culturali e didattiche, di formazione professionale, lavorative, produttive;
- d- Fornire servizi di mediazione linguistico-culturale per agevolare l'accesso degli immigrati ai servizi territoriali, facilitando la comunicazione fra cittadini stranieri e operatori dei servizi socio-sanitari delle agenzie educative, degli uffici giudiziari e di pubblica sicurezza, ecc;
- e- Favorire l'attività di partenariato per la creazione di attività lavorative e produttive nel paese di origine;
- f- Effettuare studi, ricerche, indagini, pubblicazioni, in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- g- Tutelare i diritti umani.

Si fa espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5 (Convenzioni)

Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione può convenzionarsi con enti pubblici o privati e può avvalersi di personale esterno remunerato.

Art.6 (Adesioni)

All'Associazione possono aderire tutte le persone che ne condividono le finalità, nonché coloro che, per particolari competenze o professionalità, siano impegnati in attività volte al perseguimento di scopi affini ed analoghi a quelli cui è indirizzata l'attività dell'Associazione.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

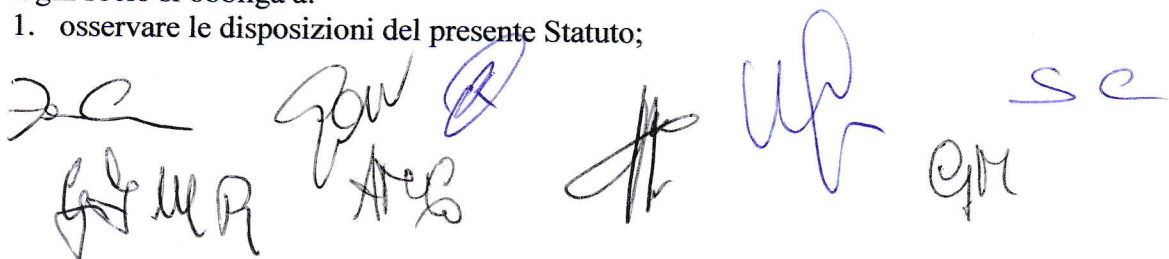
- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- indicazione della qualità di socio ordinario o di socio sostenitore;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali ed al regolamento interno;
- dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, esclusivamente per fini di solidarietà sociale, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio attuale o futuro.

Entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo per l'accettazione o meno, con criteri di massima democraticità, della domanda di ammissione, decisione che deve avvenire a maggioranza assoluta, dopo aver verificato la sincera adesione da parte del richiedente, la sua moralità e la piena adesione alle finalità ed ai principi etici che ispirano l'Associazione.

Art.7 (Obblighi dei soci)

Ogni socio si obbliga a:

1. osservare le disposizioni del presente Statuto;

A series of handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board or the assembly, located at the bottom of the page.

2. partecipare attivamente, per quanto nelle sue possibilità, alla vita, alle iniziative ed allo sviluppo dell'Associazione;
3. versare una quota sociale annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art.8

(Ammissione ed esclusione soci)

L'ammissione o l'esclusione dei soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti. Ogni socio è libero di dimettersi dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Presidente.

Il socio che non versa annualmente la quota sociale dovuta e/o non partecipa a tre Assemblee consecutive senza giustificazione decade automaticamente dalla qualità di socio.

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata con raccomandata al socio, che può ricorrere avverso a tale decisione.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative é uniforme e volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si prevede per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.9

(Patrimonio sociale)

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, occasionali;

Le entrate dell'Associazione sono costituite dall'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dei soci e da qualsiasi altro provento che possa pervenire a qualunque diverso titolo, purché quest'ultimo non sia in contrasto con le vigenti norme di legge e venga accettato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

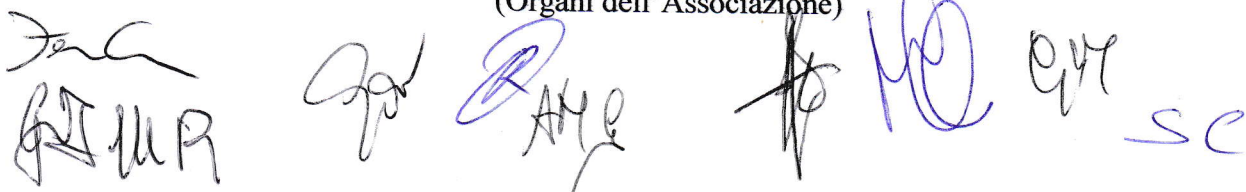
Le somme versate dai soci per le quote sociali non sono rimborsabili, in nessun caso.

In caso di morte, di dimissione o espulsione e di ogni altro caso, il socio o i suoi aventi causa non hanno alcun diritto sul fondo patrimoniale dell'Associazione, anche se vi avesse contribuito con personale donazione di beni mobili ed immobili.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.10

(Organi dell'Associazione)

The block contains several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'F. C.', followed by 'GI. M. R.', then a signature that looks like 'G. P.', followed by a signature that looks like 'A. M. E.', then a signature that looks like 'H. P.', then a signature that looks like 'G. M.', and finally a signature that looks like 'S. C.'.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 3) Il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci. Si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno per l'esame del bilancio e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o e-mail).

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo ;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni associato ha diritto di voto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5, lettera c) e 10, lettera h) del D.Lgs. n. 460/97.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 12
(Consiglio Direttivo)

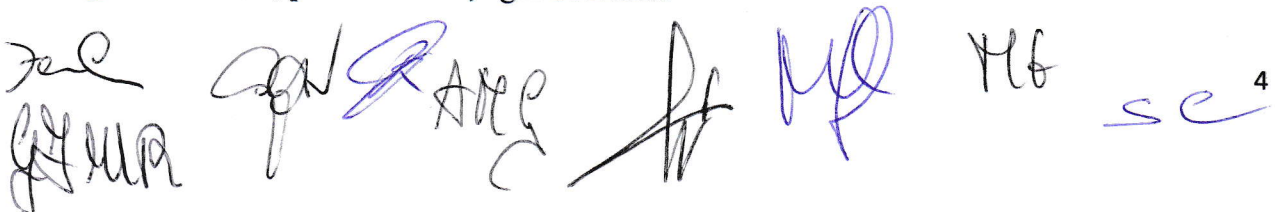
L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri compreso il Presidente tutti eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente e il Segretario/a.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altre cause uno dei membri cessi dall'incarico, prima del termine stabilito, la composizione del Consiglio verrà integrata secondo le modalità previste nei commi precedenti, rimanendo però immutate la scadenza dell'intero organismo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta (lettera o e-mail). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si riunisce, possibilmente, ogni due mesi.



Handwritten signatures of the members of the Board of Directors, including the President, Vice-President, and Secretary.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, fatta eccezione per quanto riservato all'Assemblea; provvede agli atti necessari ed utili alla vita dell'Associazione. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. I bilanci devono avere tutti i requisiti che garantiscano la massima trasparenza gestionale.

Art.13
(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza di almeno due terzi in prima convocazione ed a maggioranza semplice nelle successive. Egli dura in carica tre anni.

Presiede sia L'Assemblea che il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nel campo negoziale che giudiziale ed adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-presidente.

Art.14
(Vice-Presidente)

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del consiglio più anziano di età.

Art.15
(Segretario)

Il Segretario è responsabile collegialmente con il Presidente, dell'attività finanziaria ed amministrativa dell'associazione; provvede alla compilazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea; tiene i libri contabili, provvede all'esazione della quote annuali dei soci e delle entrate in genere, nonché ai pagamenti ed alle spese necessarie, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art.16
(Organo di controllo)

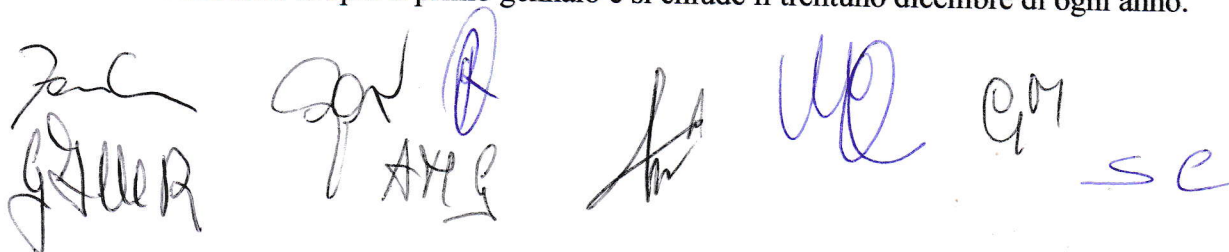
La vigilanza contabile dell'Associazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri, anche non associati, nominati dall'Assemblea. Il più anziano avrà la funzione di Presidente del Collegio.

Durano in carica tre anni.

Art.17
(Bilancio)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.



Handwritten signatures of the board members in blue ink.

Entro il trenta aprile il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea per l'esame e l'eventuale approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Entro il quindici dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio preventivo dell'anno successivo corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Art.18
(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea potrà nominare un liquidatore, determinandone i poteri e le modalità della liquidazione.

Il Patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti in identico o analogo settore, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.

Art.19
(Modifiche statuto)

Per modificare il presente statuto occorre la presenza dei tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20
(Norma transitoria e finale)

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

[Handwritten signatures and names:]
Giuseppe Indimone Maria Rosa
Antonio Maria Grazia
Michele Agbion
Maurizio Enzo
Giovanna Russo
Saverio Zeno



AGENZIA DELLE ENTRATE
(UFFICIO LOCALE DI MODICA)

Reg.to n. 28 LUG. 2011
di n. 1879 serie
di euro EURO

IL CONSIGLIO